



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 1 DEL 26/01/2022

Settore proponente: Area Edilizia Privata

OGGETTO: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA URBANA DI MONTEBELLO VICENTINO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2022 AL 30 APRILE 2022 - PROROGA ORDINANZA N. 65 DELL'11 NOVEMBRE 2021.

Il Sindaco

RICHIAMATA la propria ordinanza sindacale n. 65/2021 del 11/11/2021, con cui si disponevano le limitazioni alla circolazione veicolare, coerentemente con l'indirizzo regionale di attuazione dell'Accordo di Bacino Padano, e si recepiscono le indicazioni della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria";

VISTO il perdurare dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19, prorogato fino al 31/03/2022;

RITENUTO che, in considerazione del combinato disposto dalla D.G.R.V. n. 238/2021 e del Decreto dell'Unità di Crisi n. 1 del 08/01/2021, in ragione del persistere dello stato di emergenza da COVID-19 non si attui la limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel con il livello "nessuna allerta – verde";

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali;

ORDINA

LA PROROGA DI TUTTE LE MISURE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CONTENUTE NELL'ORDINANZA N. 65/2021 DEL 11/11/2021 CON DECORRENZA DALLA SUA PUBBLICAZIONE AL 30 APRILE 2022;

RESTANO ALTRESI' VALIDI E NON SOGGETTI A SOSPENSIONE I DIVIETI E GLI OBBLIGHI ELENCATI NEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO ORDINATORIO, DISPOSTI IN SINTONIA CON LA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO.

L'INTEGRAZIONE DEL PARAGRAFO "DIVIETO" DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO ORDINATORIO N. 65/2021 DEL 11/11/2021 COME SEGUE:

- fino al 15 aprile 2022 il divieto di spandimento di liquami zootecnici e dei materiali ad essi assimilati in caso di raggiungimento dei livelli di criticità allerta 1 – arancio e allerta 2 – rosso; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

Provincia di Vicenza

Costituiscono eccezioni e sono quindi esclusi dalle limitazioni imposte dal presente provvedimento tutte le fattispecie già elencate nell'ordinanza n. 65/2021.

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76, comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative e penali già elencate nel precedente provvedimento ordinatorio n. 65/2021 dell'11/11/2021.

MANDA

- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
- alla Direzione Generale dell'ULSS n. 8 Berica;
- alla Società Vicentina Trasporti Srl;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza;
- al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza;
- al Prefetto, al Questore, ai Comandanti delle Forze di polizia di Vicenza, al Comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza;
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati e per l'inserimento degli avvisi sui pannelli a messaggio variabile;
- ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Vicenza classificati in Zona "A1 Agglomerato": Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Bolzano Vicentino, Brendola, Caldogno, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Longare, Lonico, Montecchio Maggiore, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Quinto Vicentino, Sovizzo, Sarego, Torri di Quartesolo; Vicenza; Zermeghedo.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
MAGNABOSCO DINO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)